

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1240}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GUERRINI, PANI, CERAVOLO, GUGLIELMINO, CUFFARO,
TAMBURINI, CASALINO, MARCHI DASCOLA ENZA, CA-
LAMINICI, AMARANTE, FORTE, BOCCHI, BALDASSARI,
OTTAVIANO, GUASSO**

Presentata l'11 marzo 1977

Contributi e facilitazioni ai pescatori per l'uso dei prodotti petroliferi

ONOREVOLI COLLEGHI! — La pesca italiana ha potuto usufruire per gli anni 1974 e 1975 di un contributo da parte dello Stato (migliatico) al fine di ridurre i gravi effetti economici e finanziari sul reddito dei pescatori e delle singole aziende di pesca — particolarmente delle piccole e medie — determinati dai pesanti aumenti dei costi di esercizio.

Nel corso del 1976 la situazione si è ancor più aggravata soprattutto per il considerevole aumento del prezzo del gasolio che rappresenta il 31 per cento dei costi di esercizio di una azienda di pesca di tipo medio.

Il prezzo CIP del gasolio per la pesca nei vari periodi è stato il seguente:

	Lire pro chilo
	—
fino al marzo 1973	20
dal marzo 1973	24
dal settembre 1973	32,50
dal novembre 1973	50,50
dal febbraio 1974	75,50
dal novembre 1975	78

Lire
pro chilo

dal dicembre 1975	81
dal marzo 1976	92,64
dall'aprile 1976	98,25
dal maggio 1976	106,85
dal giugno 1976	101,50
dall'ottobre 1976	117,15

Dato che per numerose circostanze negative, anche di mercato, le difficoltà del settore sono aumentate, la crisi aggravata, i costi di esercizio delle aziende di pesca dal 1974 sono più che raddoppiati, si chiede l'approvazione della presente proposta di legge intesa a prorogare e a ordinare la concessione del contributo.

Nel contempo, proponendo una durata quadriennale della presente legge, insieme con effetti decrescenti circa le facilitazioni proposte, si intende corrispondere a due esigenze non eludibili: la prima di far fronte alle pesanti esigenze immediate; la seconda di porre il problema — sia pure in un quadriennio — in termini di completa emancipazione del settore.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Il contributo straordinario concesso ai natanti addetti alla pesca marittima professionale dall'articolo 3 della legge 8 gennaio 1974, n. 2, già prorogato al 31 dicembre 1975 dalla legge 23 dicembre 1975, n. 699, è prorogato anche per gli esercizi finanziari 1977, 1978, 1979 e 1980.

ART. 2.

Il contributo di cui all'articolo precedente è fissato in lire 6.000 milioni per l'esercizio finanziario 1977; 5.000 milioni per l'esercizio finanziario 1978; 4.000 milioni per l'esercizio finanziario 1979; 3.000 milioni per l'esercizio finanziario 1980.

ART. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, si fa fronte per l'anno finanziario 1977, mediante riduzione di lire 1.000 milioni al capitolo 2155 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti, di lire 2.000 milioni al capitolo 117 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, di lire 200 milioni al capitolo 443 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, la somma restante di lire 2.800 milioni sarà reperita attraverso le maggiori entrate garantite dal decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691 convertito in legge 30 novembre 1976, n. 786.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.